

*Protokoll der Sitzung des Bundesrates vom 12. April 1926*

## 566. Réponse à la lettre du Conseil d'Etat tessinois, en date du 23 mars, concernant l'affaire Tonello

Département politique. Proposition du 10 avril 1926

Le Conseil d'Etat tessinois a envoyé au Conseil Fédéral, le 23 mars, une longue lettre, dans laquelle il cherche à justifier son attitude bien connue dans l'affaire Tonello<sup>1</sup>.

Le Département politique estime qu'il ne convient pas d'entrer dans une réfutation détaillée des opinions émises par le Conseil d'Etat tessinois. Il suffit de donner acte à celui-ci de ses explications et de marquer en quelques phrases le point de vue du Conseil Fédéral<sup>2</sup>.

Il est dès lors *décidé* de répondre au Conseil d'Etat du Canton du Tessin conformément au projet de lettre soumis par le chef du Département politique, comme suit:

«Al lod. Consiglio di Stato, Bellinzona.

Fedeli e cari Confederati,

Col vostro ufficio del 23 marzo u.s. ci avete intrattenuti della risposta che il Capo del Dipartimento Politico ha impartito per nostro incarico, nella seduta del 10 febbraio del Consiglio Nazionale, alle interpellanze dei signori Perrier e Zeli<sup>3</sup> riguardanti la decisione da noi presa, il 5 gennaio di quest'anno, contro il signor Angelo Tonello<sup>4</sup>. Voi dichiarate che questa risposta «non» vi «sembra conforme alla realtà e alla tradizione parlamentare» e ci domandate di prendere e darvi atto della vostra esposizione mediante la quale mirate a giustificare l'attitudine assunta dal Consiglio di Stato e in particolare dall'allora suo Presidente, rispondendo, nel Gran Consiglio ticinese, ad una interpellanza del signor consigliere Zeli, la quale aveva pure per oggetto la menzionata nostra decisione del 5 gennaio.

Abbiamo preso e vi diamo atto ben volentieri delle spiegazioni contenute nel vostro ufficio, ma non riteniamo che sia necessario od utile d'entrare in una nuova discussione sul fondamento e sul significato della nostra decisione succitata.

I fatti e i documenti che diedero luogo alla controversia ebbero lunga eco e larga diffusione nel pubblico. Chiunque volle, poté formarsi un concetto preciso del-

1. E 2001 (C) 3/99.

2. *In seiner Sitzung vom 18.6.1926 beschloss der Bundesrat, die Aufenthaltsbewilligung von Tonello jeweils nur noch für sehr kurze Zeit auf Zusehen hin zu verlängern* (E 1004 1/299, Nr. 1003).

3. *Vgl. Sten. Bull. NR, 1926, S. 36f. – Der Fall Tonello gab auch anlässlich der nationalrätlichen Debatte über den Geschäftsbericht pro 1925 am 8.6.1926 zu Diskussionen Anlass. Vgl. Sten. Bull. NR, 1926, S. 324 und 327f.*

4. *Vgl. Nr. 118, Anm. 4.*

la controversia medesima. Noi non possiamo ammettere che la risposta impartita, in nostro nome, dal Capo del Dipartimento politico non sia stata conforme alla realtà e agli usi parlamentari. Tale risposta, volutamente moderata sì nella forma che nella sostanza, rispecchiava fedelmente il nostro pensiero.

L'interpretazione da voi data alla nostra decisione non era esatta. Se questa avesse fatto nascere il minimo dubbio in voi, una semplice domanda di chiarimento sarebbe bastata a dissiparlo. Non vi muoviamo nessun appunto d'aver tralasciata tale domanda, ma crediamo d'essere nel ragionevole se ci permettiamo di dirvi che prima d'imputarci di aver violato il principio costituzionale della libertà di stampa e la sovranità del vostro cantone, avreste bene agito assicurandovi della fondatezza della vostra interpretazione.

È volontà del Consiglio federale di mantenere col Governo ticinese, come con ogni altro Governo confederato, relazioni cordiali. Facciamo voti che la controversia di cui si tratta sia ormai posta in dimenticanza e non turbi più, nel futuro, la fiducia che, nell'interesse pubblico, deve sempre sussistere fra l'Autorità cantonale e quella federale.

E profittiamo, fedeli e cari Confederati, dell'occasione per raccomandarvi con noi alla protezione divina.

Consiglio federale svizzero.»